— alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 8 dicembre 2003, 2003/108/CE, che modifica la direttiva 2002/96/CE,

il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi di queste direttive.

2) Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è condannato alle spese.

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 1° marzo 2007 — Commissione / Italia

(Causa C-327/06)

«Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2002/14/CE — Istituzione di un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori nella Comunità europea — Mancata trasposizione entro il termine impartito»

1. Stati membri — Obblighi — Attuazione delle direttive — Inadempimento — Giustificazione basata sull'ordinamento giuridico interno — Inammissibilità (Art. 226 CE) (v. punto 6)

2. *Ricorso per inadempimento — Esame nel merito da parte della Corte — Situazione da prendere in considerazione — Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (Art. 226 CE) (v. punto 7)*

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Mancata adozione, entro il termine impartito, di tutte le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 marzo 2002, 2002/14/CE, che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori — Dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sulla rappresentanza dei lavoratori (GU L 80, pag. 29)

Dispositivo

1) Non avendo adottato entro il termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 marzo 2002, 2002/14/CE, che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale direttiva.

2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.